

oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

4.2. La tassazione d'ufficio al contribuente, pur essendo correttamente stata preceduta da una procedura disciplinare (Zweifel , in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2a, n. 34 all'art. 130 LIFD, p. 307), non indicava che un eventuale reclamo avrebbe dovuto soddisfare i requisiti posti dagli articoli 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD, che esigono che il contribuente apporti la prova della "manifesta inesattezza" della tassazione d'ufficio e richiedono espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova, trattandosi di prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l'autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552). Tale circostanza è però ininfluenza per il presente giudizio, poiché il contribuente nella procedura di reclamo ha nuovamente disatteso i propri obblighi procedurali, non producendo nel termine impartitogli la dichiarazione d'imposta e tanto meno i relativi giustificativi, nonostante la richiesta, munita della comminatoria d'irricevibilità, rivoltagli dall'autorità fiscale, nella quale si indicava per altro testualmente che "il reclamo contro una tassazione d'ufficio deve provare che la tassazione è manifestamente inesatta". A giusta ragione quindi l'Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, dopo aver esperito i relativi passi procedurali, non bastando generiche affermazioni sull'assenza risp. l'esiguità dei redditi conseguiti negli anni 2001 e 2002, quando il periodo di computo della tassazione ordinaria IC/IFD 2001-02 è costituito, come chiaramente si evince dal formulario per la dichiarazione d'imposta, dagli anni di computo 1999-2000. Ciò impedisce quindi a questa Camera di entrare nel merito delle censure sollevate dal ricorrente in questa sede.

5. 5.1. Questa Camera attira infine l'attenzione del ricorrente e della sua patrocinatrice sulla possibilità di chiedere il condono alla luce dell'indebitamento che appare dagli atti dell'incarto, segnatamente delle numerose procedure esecutive in corso nei suoi confronti. L'art. 246 cpv. 1 LT consente infatti al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti. Secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente, vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente.

5.2. Per i motivi appena evocati (indebitamento e procedura esecutive in corso) questa Camera fa astrazione, malgrado la soccombenza, dal porre a carico del ricorrente spese e tassa di giustizia. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello II
presidente: Il segretario: